



REGIONE AUTONOMA TRENITINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENITINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENITIN-SÜDTIROL

Assessore agli enti locali
Assessor für örtliche Körperschaften
Assessèur per i enc local

Preg.mo Signor
Cons. ALEX MARINI
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
alex.marini@consiglio.provincia.tn.it

Preg.mo Signor
Cons. DIEGO NICOLINI
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
diego.nicolini@consiglio-bz.org

e, per conoscenza: Preg.mo Signor
Dott. JOSEF NOGGLER
Presidente del Consiglio regionale

Preg.mo Signor
Dott. MAURIZIO FUGATTI
Presidente della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Oggetto: Risposta all'interrogazione n. 165/XVI. Modalità di esercizio del diritto di voto per i cittadini fuori sede.

L'interrogazione n. 165/XVI riprende in parte i contenuti del "Libro bianco sull'astensionismo", frutto di una ricerca curata da una Commissione di esperti istituita dal Dipartimento per le Riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinata dal prof. Franco Bassanini. L'interrogazione sottolinea in particolare i dati relativi agli elettori che per esigenze di studio o di lavoro vivono temporaneamente lontano dal comune di residenza. Il fenomeno riguarda più di 21.000 elettori della nostra regione che attualmente vivono a più di 4 ore di distanza dal comune di residenza.

I consiglieri Marini e Nicolini ripropongono dunque il tema dell'introduzione del voto per corrispondenza in occasione delle elezioni per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali, già oggetto della proposta di mozione regionale n. 12/XVI – presentata dagli stessi consiglieri Marini e Nicolini – e successivamente trasformata nell'ordine del giorno n. 2 al disegno di legge n. 23/XVI.

In quell'occasione l'ordine del giorno fu respinto dal Consiglio regionale per l'incompatibilità tecnica del voto per corrispondenza con una consultazione elettorale – potenzialmente – articolata sul "doppio turno".

Occorre ribadire anche in questa sede che le modalità e i tempi richiesti per l'invio agli elettori del "plico elettorale" e per la restituzione delle schede votate entro il termine perentorio

stabilito per lo scrutinio rappresentano un elemento oggettivamente critico anche in occasione di consultazioni elettorali a turno unico:

- nella fase di invio dei plichi elettorali non sono rari i casi di ritardi o disguidi postali che compromettono talora la stessa possibilità per l'elettore di votare (senza contare i casi di irregolarità o di doppio voto a seguito dell'asserito smarrimento dei plichi elettorali);
- nella fase di riconsegna delle schede votate, ogni ritardo o disguido postale risulta fatale. Infatti, al mancato rispetto del termine perentorio per lo scrutinio consegue l'immediata distruzione delle schede votate pervenute in ritardo.

Com'è noto, il secondo turno nelle elezioni comunali deve effettuarsi nella giornata della seconda domenica successiva a quella del primo turno, ai sensi degli artt. 265, c. 3; 267, c. 3; e 271 del CEL.

Un termine talmente breve da risultare appena sufficiente per gli adempimenti richiesti dal procedimento elettorale tradizionale (stampa, confezionamento e consegna ai seggi delle schede di ballottaggio) e palesemente inconciliabile con i tempi richiesti dal voto postale.

La mozione n. 165/XVI non si limita peraltro a proporre l'introduzione del voto postale in occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi comunali, ma vorrebbe estenderlo – in termini obbligatori – anche ai referendum comunali.

Si rammenta che – su sollecitazione degli stessi proponenti dell'interrogazione n. 165/XVI – il Consiglio regionale con l'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5 "Legge regionale di assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022-2024" ha aggiunto un comma 3-bis all'articolo 14 (Partecipazione popolare) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Tale norma introduce la possibilità per gli Statuti comunali di prevedere il voto per corrispondenza in occasione di referendum comunali e consultazioni popolari.

Pertanto i comuni della nostra regione hanno già la possibilità di valutare i pro e i contro del voto per corrispondenza e di scegliere autonomamente se introdurlo – o meno – in occasione di referendum comunali e consultazioni popolari.

L'interrogazione n. 165/XVI si limita ad elencare gli aspetti positivi del voto postale (che, si ribadisce ancora una volta, risulta sotto il profilo tecnico assolutamente incompatibile con i sistemi elettorali vigenti per i comuni) tralasciando del tutto le criticità dello stesso, a partire dal venir meno delle garanzie – costituzionali – della libertà, segretezza e personalità del voto (articolo 48, comma 2, Cost.).

La stessa Corte costituzionale è stata chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero). In una prima occasione (Ordinanza n. 195/2003) ha disatteso tali rilievi sul presupposto che, in caso di loro accoglimento si determinerebbe la conseguenza di rendere più difficile l'espressione del voto degli italiani residenti all'estero. In una seconda pronuncia (Ordinanza n. 63/2018) non è entrata nel merito, dichiarando l'inammissibilità delle questioni per ragioni di rito. Ma in entrambi i casi la Corte ha condiviso i dubbi dei giudici rimettenti, sottolineando le "oggettive criticità della normativa denunciata quanto al bilanciamento della effettività del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero con gli imprescindibili requisiti di personalità, libertà e segretezza del voto stesso".

Con i migliori saluti,

– Lorenzo Ossanna –

